



Regione Campania
Ufficio Comunitario Regionale



Università degli Studi di
Salerno

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

La UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO con sede in FISCIANO
Via GIOVANNI PAOLO II 132, c.f. 80018670655, d'ora in poi denominata
"Soggetto promotore", rappresentata da CARANNALE SALVATORE nato/a a PROCI DA (NA)
il 25/04/1956, in qualità di DIRIGENTE AREA III,

E

La **Giunta Regionale della Campania**, con sede legale in Napoli via Santa Lucia, 81 --
80132 NA, codice fiscale n° 80011990639, rappresentata dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Comunitario Regionale, Dott. Dario Gargiulo nato a Napoli il 12/12/1966, in virtù del comma 5
dell'art.6 della Legge Regionale nr.18/2008;

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studi e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i
soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, la Regione Campania, nei limiti
delle proprie esigenze organizzative, si impegna ad accogliere presso le sue strutture il soggetto in
tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Ufficio Relazioni Internazionali -
Erasmus Università degli Studi di Salerno, ai sensi dell'art. 5 del D.L. del 25 marzo 1998, n.142
emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art.18 della legge
n.196/97.

La proposta di tirocinio, unitamente al curriculum del soggetto interessato, sarà inviata dal
Soggetto promotore all'Ufficio Comunitario Regionale della Campania.

L'Ufficio Comunitario Regionale della Campania esaminerà la richiesta pervenuta e, a
seguito di verifica della disponibilità logistico amministrativa, provvederà a comunicare al Soggetto
promotore l'eventuale nulla osta allo svolgimento del tirocinio e ad indicare il nominativo del tutor
della struttura ospitante.



ART. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non vincola la Regione Campania ad alcun obbligo di assunzione nel corso o al termine del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato del soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile, indicato dalla Regione Campania.

Per il tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento redatto secondo lo schema allegato al D.I. del 25 marzo 1998, n. 142, contenente:

- i dati del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal Soggetto Promotore e del responsabile della Regione Campania;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento di tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso gli uffici regionali;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante;

Il progetto formativo è sottoscritto dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comunitario Regionale e dal tirocinante.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Il soggetto promotore ha l'obbligo di garantire, per il proprio tirocinante, la stipulazione di polizze per la responsabilità civile e per le Assicurazioni Inail.

La stipulazione delle predette polizze assicurative da parte del Soggetto Promotore è condizione indefettibile per l'autorizzazione del tirocinante all'inserimento del medesimo presso le strutture regionali ospitanti.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Regione Campania si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.



ART. 5

La Regione Campania si impegna:

- a rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere al Soggetto Promotore per il tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor della struttura regionale ospitante.

ART. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per la Regione Campania oneri finanziari o di altra natura, restando la stessa Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività.

ART. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e la Regione Campania.

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 8

La presente Convenzione relativa alla dott.ssa Capuano Chiara Lisa decorre dal 01/05/2015 al 31/07/2015. Al termine dello stage la presente convenzione perde automaticamente ogni efficacia.

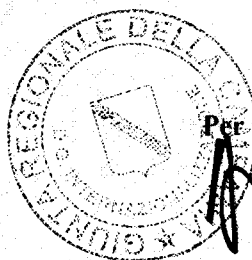
ART. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel rispetto del D.L. del 25 marzo 1998, n. 142 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 196/97.

Per il Soggetto promotore

IL DIRIGENTE

Dott. Salvatore CARANNANTE



Per la Regione Campania

Am. 9-1-1